



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 59

Riunione del 8 giugno 2011

55.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Luciano molteni, n.q. di Pres. p.t.
- G.S. Rastà n.p. del Pres. p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente

- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente-relatore
- Avv. Antonio Amato - componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Luciano MOLTENI:** *nella sua qualità di Presidente del Sodalizio G.S. Rastà, per aver, in violazione degli artt. 17 e 19 Statuto Fipav, effettuato in data 27 ottobre 2010 il trasferimento on line delle atlete Chiara Colombo e Alice Radaelli senza che le stesse avessero mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo";*

- **Società G.S. Rastà:** *"in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT";*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 08 Giugno 2011.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati;



OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 09/03/2011 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società Amatori Atletica Orago e G.S. Rastà Asd, unitamente agli esercenti la potestà genitoriale, avevano fatto pervenire una richiesta a mezzo della quale richiedevano l'annullamento del prestito relativo alle atlete minori Colombo Chiara e Redaelli Alice, già effettuato dalla società Amatori Atletica Orago alla società G.S. Rastà Asd, in quanto le suddette atlete non avevano mai sottoscritto un modulo di prestito per il campionato under 18 (Mod. L1).

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 27/10/2010, il prestito on line della suddette atleta, revocava l'omologa del prestito delle atlete Colombo Chiara e Redaelli Alice dalla società Amatori Atletica Orago alla società G.S. Rastà Asd perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati anche nella loro memoria difensiva.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione non possono trovare accoglimento, atteso che ogni eventuale accordo intercorso tra le società in ordine al prestito delle atlete doveva comunque essere ratificato, prima della sua formalizzazione presso la FIPAV, con la sottoscrizione delle atlete medesime dei relativi moduli, il cui onere di verifica era a capo della società cessionaria.

Questa Commissione, pertanto, pur considerando che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme, ritiene la stessa assolutamente priva di dolo, in ragione delle ulteriori circostanze che emergono dagli atti



del procedimento, laddove si evidenzia un successivo ripensamento al prestito da parte delle atlete.

Per le suesposte motivazioni e per il comportamento collaborativo tenuto dagli incolpati, si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Luciano Molteni la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio G.S. Rastà Asd, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the President.

Roma, 6 luglio 2011